Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 122**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 29 maggio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 122 DEL 29 MAGGIO 1950:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 223 del 2 maggio 1950 riguardante il prezzo delle specialità medicinali.

(2096)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1950, n. 258.

Concessione di finanziamenti per acquisto macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di finanziamenti alle imprese medie, piccole ed artigiane, sia industriali che agricole, in quanto le medesime non possano avvalersi congruamente dei finanziamenti in dollari di cui alle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, ed a quelle che ne estendessero l'applicazione all'esercizio finanziario 1949-50, il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 10 miliardi dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilità, afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica approvato con la legge medesima ed assegnati all'Italia per l'anno fiscale 1948-49.

Tali finanziamenti dovranno essere riservati sino alla concorrenza dei due quinti ad imprese che svolgano la loro attività nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

Art. 2.

I finanziamenti di cui all'articolo precedente potranno essere concessi entro il limite massimo di lire 30 milioni per ciascuna impresa richiedente e dovranno essere destinati ad acquisto di macchinari ed attrezzature in Italia ed all'estero, esclusi quelli regolati dal successivo art. 3.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro al fine di poter concedere finanziamenti ad imprese industriali ed agricole italiane — comprese quelle di trasporto — per acquisti nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari, ovvero per gli altri scopi di cui al successivo comma, può farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite massimo di 50 milioni di sterline regolando il relativo pagamento in base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli importatori, in conformità della presente legge.

Con procedura analoga a quella di cui al precedente comma e nel limite ivi indicato, potranno concedersi finanziamenti ad imprese che assumano lavori all'estero utilizzando tecnici e mano d'opera italiana.

Ai finanziamenti di cui al presente articolo si applicano ove occorra, le stesse disposizioni dei prestiti in dollari di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

I finanziamenti di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, sulla proposta del Comitato di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, sono autorizzati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto coi Ministri specificamente competenti nella speciale destinazione dei finanziamenti.

Con tali decreti o con decreti successivi sono stabilite le modalità e condizioni dei finanziamenti medesimi, in particolare la durata e la misura degli interessi, compreso l'onere per la eventuale fidejussione bancaria di cui al successivo art. 5, nonchè le garanzie che dovranno assistere le operazioni.

Art. 5.

I crediti derivanti dai finanziamenti devono essere garantiti da fidejussione bancaria, o da altra garanzia, riconosciute valide.

Sono altresì applicabili ai finanziamenti suddetti le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora nel relativo decreto interministeriale sia previsto, quale garanzia, il privilegio speciale a norma di detto articolo.

Art. 6.

Il Ministero del tesoro per effettuare le operazioni di cui al precedente art. 4 si avvale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) il quale è autorizzato ad adempiere, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi compresa la facoltà di delegare ad altro ente specializzato la esecuzione dell'operazione previo parere favorevole del Ministro specificamente competente per la materia e del Ministro per il tesoro.

Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'I.M.I.

Art. 7.

Ai finanziamenti previsti dalla presente legge ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono estese le disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, e dell'art. 2 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge con l'Istituto Mobiliare Italiano ed in quanto occorra per le operazioni valutarie con l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha efficacia dal 1° settembre 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 18 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI — D'ARAGONA — LOMBARDO — VANONI — TOGNI — SIMONINI PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 24 aprile 1950, n. 259.

Finanziamento dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica dell'art. 66 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la spesa occorrente per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati viene assunta dallo Stato e sarà annualmente fissata con la legge di bilancio.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Il « Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani », di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, proveniente dall'assorbimento del Fondo di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, assume la denominazione di « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Esso costituisce un fondo speciale gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e depositato presso un istituto di credito di diritto pubblico ».

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla spesa derivante dalla applicazione dell'art. 1 della presente legge per l'esercizio finanziario in corso, che viene prevista e autorizzata in lire due miliardi, si farà fronte con le maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 24 aprile 1950, n. 260.

Autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ad effettuare mutui ad Istituti di previdenza ed assistenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I capitali disponibili dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere impiegati, previa autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, anche in mutui ad Istituti di previdenza e di assistenza sociale, al tasso medio di capitalizzazione.

Art. 2.

Nella prima attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad effettuare, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, un mutuo di lire 1.500.000.000 estinguibile in venti annualità con prelievo delle corrispondenti somme dall'ammontare dei versamenti per contributi agricoli unificati di spettanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 9 maggio 1950, n. 261.

Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 10 miliardi dal conto speciale (Fondo-lire 1948-49) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la concessione di prestiti decennali rinnovabili di 6,1 miliardi alla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli, di 2,9 miliardi alla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia e di un miliardo alla Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.

Dette somme verranno utilizzate dalle predette Sezioni di credito per concedere finanziamenti ai fini dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Sulle disponibilità che si costituiranno sul conto speciale (Fondo-lire) per l'esercizio finanziario 1950-51, in eccedenza alla somma di lire 100 miliardi prevista al capitolo 320 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51, il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare l'ulteriore somma di lire 10 miliardi e a destinarla alla concessione di nuovi prestiti alle Sezioni di credito industriale di cui al precedente art. 1, nelle stesse proporzioni e alle stesse condizioni e modalità stabilite dalla presente legge.

Qualora le effettive disponibilità in conto Fondo-lire 1950-51 non siano sufficienti, la spesa di cui al precedente comma sarà finanziata con le somme che si renderanno disponibili sul Fondo-lire 1951-52.

Art. 3.

Per i prestiti di cui al primo comma dell'articolo precedente sarà dovuto allo Stato un interesse dell'uno e mezzo per cento.

Le modalità relative alla restituzione di prestiti, da iniziarsi trascorso un decennio dalla effettiva somministrazione di essi, verranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, fermo restando che i mutui concessi dalle Sezioni di credito indicate all'art. 1 non dovranno gravare sui mutuatari, per interessi, diritti di commissione e spese accessorie, in misura superiore al cinque per cento.

Art. 4.

I prestiti di cui al precedente art. 1 saranno utilizzati prevalentemente per la concessione di finanziamenti a favore di medie e piccole imprese industriali.

Art. 5.

Entro il limite complessivo delle somme ad esso dovute per interessi di cui ai precedenti articoli, il Ministro per il tesoro è autorizzato a concorrere nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che le Sezioni di credito industriale indicate nell'art. 1 effettueranno alle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, nonchè su quelli previsti dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

Le modalità di concessione di detti contributi, che non potranno superare la misura del quattro per cento annuo per la durata massima di dieci anni, saranno stabilite con successivo decreto da emanarsi dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio.

Art. 6.

Le Sezioni di credito industriale indicate all'art. 1 sono autorizzate ad emettere obbligazioni fino all'ammontare complessivo di lire 10 miliardi, di cui 6,1 miliardi la Sezione del Banco di Napoli, lire 2,9 miliardi la Sezione del Banco di Sicilia e lire un miliardo la Sezione del Banco di Sardegna, da utilizzare per la concessione di ulteriori finanziamenti per gli scopi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle obbligazioni emesse a norma del precedente comma si applicano gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244, costitutivo della Sezione del credito industriale del Banco di Napoli e le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1948, n. 1482, recante norme integrative per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

Art. 7.

In corrispondenza alla effettiva disponibilità sul conto speciale (Fondo-lire) degli ulteriori 10 miliardi di cui all'art. 2, le Sezioni di credito industriale indicate all'art. 1 sono autorizzate ad emettere obbligazioni fino all'ammontare complessivo di ulteriori 10 miliardi, nelle stesse proporzioni e alle stesse condizioni previste dal precedente art. 6.

Art. 8.

Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al quattro per cento e per la durata massima di anni dieci, in modo che i mutui concessi dalle Sezioni di credito sopra indicate non gravino sui mutuatari per interessi, diritti di commissione e spese accessorie in misura superiore al cinque per cento.

Allo stanziamento della spesa necessaria alla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, si farà fronte annualmente con stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a cominciare dall'esercizio 1950-51 per i contributi di cui all'art. 6, e dall'esercizio 1951-52 per quelli di cui all'art. 7.

La spesa complessiva per l'esercizio 1950-51 è stabilita in lire 400 milioni. Per gli effetti dell'art. 81 della Costituzione tale onere viene fronteggiato mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 9.

Ai prestiti concessi dal Tesoro alle Sezioni di credito industriale ed alle operazioni tutte di cui alla presente legge sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni,

le esenzioni e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

La perdita accertata su ciascuna operazione effettuata con i fondi di cui all'art. 1 della presente legge è addepitata nella misura del cinquanta per cento della perdita stessa al Tesoro a scomputo del debito capitale per i prestiti concessi alle rispettive Sezioni di credito industriale.

Art. 11.

Tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalle Sezioni di credito industriale in base alla presente legge debbono essere deliberate dai Comitati di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

Art. 12.

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, è così modificato:

« Le deliberazioni dell'organo previsto nel primo comma sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria e il commercio da emanare e comunicare nei trenta giorni dal ricevimento della deliberazione. Nel caso di mancata comunicazione del decreto di esecutività entro il predetto termine alla Sezione di credito industriale competente le deliberazioni diventano esecutive a tutti gli effetti. Il termine di trenta giorni è prorogabile soltanto per l'eventuale ulteriore tempo necessario per la registrazione del decreto interministeriale da parte della Corte dei conti ».

Art. 13.

Le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successivi provvedimenti sulla industrializzazione dell'Italia meridionale e delle Isole, sono estese ad ogni effetto con la presente legge agli interi territori delle provincie di Latina e Frosinone.

Art. 14.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 9 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — PELLA — PICCIONI — VANONI — ALDISIO — SEGNI — D'ARAGONA — SIMONINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 9 maggio 1950, n. 262.

Diniego di ratifica del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, relativo alla costituzione di una Sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria in seno all'Ente nazionale per le Tre Venezie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, non è ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

Le disposizioni del decreto predetto cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 9 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — SEGNI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1950, n. 263.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione definitiva « æque principaliter » delle parrocchie di Sant'Antonio Abate, in frazione Ferruta del comune di Borgosesia (Vercelli) e di San Bartolomeo, in frazione Lovario dello stesso Comune.

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Novara in data 21 gennaio 1946, col quale fu disposta l'unione definitiva « æque principaliter » delle parrocchie di Sant'Antonio Abate, in frazione Ferruta del comune di Borgosesia (Vercelli) e di San Bartolomeo, in frazione Lovario dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1950

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1950.

Sostituzione di due membri del Comitato amministrativo della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione in Roma di una Cassa per il credito alle imprese artigiane presso l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

Visto il precedente decreto interministeriale 15 marzo 1948, col quale è stato costituito il Comitato amministrativo della Cassa predetta;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione degli attuali rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio nel Comitato amministrativo stesso;

Decretano:

I signori dott. Osvaldo Sertoli e dott. Francesco Fusillo sono nominati membri del Comitato amministrativo della Cassa per il credito alle imprese artigiane, in sostituzione dei signori ing. Gustavo Scialoja e rag. Carlo Spinelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1950

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

(2136)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1950.

Convalida di provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per la cessazione dal servizio di alcuni dipendenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668; il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, 29 marzo 1947, n. 148, 30 giugno 1947, n. 612 e 31 ottobre 1947, n. 1153;

Ritenuto che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha chiesto la convalida di provvedimenti adottati dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti la cessazione dal servizio del personale dipendente sotto indicato;

Considerato che i provvedimenti stessi risultano determinati da normali esigenze amministrative, dalle quali esulano ragioni di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati, alla data in cui ebbero effetto, i provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti la cessazione dal servizio del seguente personale: Andreotti Clementina in Carini, Bigi prof. Silvio, Canovaro Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(2138)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944

Con decreto interministeriale in data 26 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 338, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenze di un mutuo di L. 9.460.081,95 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1944.

(2184)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 21 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1950, registro n. 21 Interno, foglio n. 362, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Macerata di un mutuo di L. 1.235.034 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2182)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 13 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 47, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cagliari di un mutuo di L. 8.410.920 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2187)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 44, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ancona di un mutuo di L. 896.590 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2189)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 20 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 345, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Siena di un mutuo di L. 3.152.125 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2183)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 30 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 344, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ravenna di un mutuo di L. 3.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2185)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Mondragone (Caserta).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 10 maggio 1950, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 870 sita nella spiaggia di Mondragone (Caserta) facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 19, particella n. 67, del comune di Mondragone (Caserta).

(2119)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 99

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 maggio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,45
» Firenze	624,75	145,30
» Genova	624,77	145,40
» Milano	624,80	145,55
» Napoli	624,65	145 —
» Palermo	624,85	145,50
» Roma	624,76	145,50
» Torino	624,825	145,45
» Trieste	624,83	145,55
» Venezia	624,80	145,30

Media dei titoli del 29 maggio 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,85
Id. 3,50 % 1902	70,60
Id. 3 % lordo	52,50
Id. 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	74,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,20
Id. 5 % 1936	95,275
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,80
Id. 5 % convertiti 1951	99,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 29 maggio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,78
1 franco svizzero	» 145,52

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

161ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vigevano-Milano »

Si notifica che il giorno 15 giugno 1950, alle ore 10, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 161ª estrazione, in conformità del piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli, di numero sei serie delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Vigevano-Milano », assunte dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto 28 settembre 1917, n. 1804.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2156)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 36.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 605 — Data: 23 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Pescio Mario fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 18 agosto 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Toti Brunetto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 115.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — Data: 3 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Savona — Intestazione: Galliano Gigliola di Francesco Carlo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3306 — Data: 25 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Jacques Albert White — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23894 — Data: 17 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Merendino Giuseppe fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 796 — Data: 17 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Platania Francesco fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2506 — Data: 21 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: De Virgilio Giuseppe fu Leopoldo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Rendita L. 1064.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3010 — Data: 7 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Verde Emmanuele fu Filomeno — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Rendita L. 42.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1840)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale; approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	37627	Scaiano Potito di Salvatore, dom. a Tricarico (Potenza)	70 —
Rendita 5 %	110636	Tanda Matteo di Salvatore, dom. a Spoleto (Perugia), vincolato	25 —
Id.	193304 (certificato d'usufrutto)	Giuliani Orietta di Cesare, con usufrutto a Zanghi Angelo e Tromby Angelina	1.500 —
P. R. 5 % (1936)	4854 (nuda proprietà)	Bagliani Paolo Francesco fu Federico, dom. in Alessandria, con usufrutto a Bagliani Clementina fu Federico vedova Monti, dom. in Alessandria	1.800 —
Rendita 5 %	113029 (nuda proprietà)	D'Evoli Michelina di Michele, moglie di Di Benedetto Pasquale, dom. a Roccasicura (Campobasso), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a D'Evoli Michele fu Pasquale e Funaro Felicia fu Filippo, dom. a Roccasicura	2.700 —
Id.	190132 (nuda proprietà)	Come sopra	50 —
Id.	113028	D'Evoli Cristina di Michele moglie di Centuori Ernesto, dom. a Isernia (Campobasso), con usufrutto come sopra	3.500 —
Id.	20230	Ellena Adelaide detta Vittoria di Domenico, moglie di Guglielmi Francesco, dom. in Torino	500 —
Id.	221463 (nuda proprietà)	Voena Elena fu Francesco, inabilitata, sotto la curatela della madre Pratis Carola fu Giovanni Battista vedova Voena	425 —
Con. 3,50 % (1906)	872802	Padula Isabella di Pasquale, moglie di Gaeta Orazio di Giovanni, dotale	12.995,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 8 maggio 1950 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(2049)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.